

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 2 marzo 2020, n. 88

ID_5687. Verifica di Assoggettabilità a VAS ex art. 8 della LR n. 44/2012 del Piano di Lottizzazione sito alla Località Parchi Calia - Via Gravina in zona industriale - artigianale D/1 comparti k-l – Autorità Procedente: Comune di Altamura (BA) – Servizio Urbanistica. Proponente: Soc. S.I.L.CO. srl et al. Valutazione di incidenza ex art. 5 del DPR 357/97 e smi..

L'anno 2020 addì 02 del mese di Marzo in Bari, nella sede della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e VINCA della medesima Sezione, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal Servizio, ha adottato il seguente provvedimento.

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale-MAIA";

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "Autorizzazioni Ambientali" ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 e ss.mm.ii., con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTA la DD n. 113 del 14 maggio 2019 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O. di tipo C) "VINCA agronomico - sviluppo rurale" alla dott.ssa Roberta Serini;

VISTI altresì:

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007";
- il R.R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2018 "Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea della Regione Puglia" (G.U. Serie Generale 23 gennaio 2019, n. 19);

- la DGR n. 2442 del 21/12/2018 *“Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia”*;
- l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”*;
- l’art. 42 *“Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio”* della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del 13/08/2018);
- le *“Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4”* pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l’intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Premesso che:

- con nota/pec proprio prot. 0076014 del 24-10-2019, acclarata al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/13236 del 29-10-2019, il Servizio Ambiente ed Ecologia della Città di Altamura, in qualità di Autorità competente, avviava le consultazioni ai sensi della L.R. n. 44/2012 ss.mm.ii., al fine di verificare l’assoggettabilità a VAS del PdL in oggetto;
- il medesimo Servizio di cui sopra, con successiva nota proprio prot. 0076018 del 24/10/2019, in atti al prot. AOO_089/13765 del 12/11/2019, trasmetteva la richiesta di valutazione di incidenza prevista ai sensi del c. 3 dell’art. 17 della Lr 44/2012 e smi;
- la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con nota proprio prot. AOO_145/08977 dell’11-11-2019, acquisita al prot. di questa Sezione al n. AOO_089/13759 del 12-11-2019, contributo nell’ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS e richiesta integrazioni per il rilascio parere ex art. 96.1.d) delle NTA del PPTR;
- quindi, con nota in atti al prot. AOO_089/1123 del 24/01/2020, i tecnici progettisti riscontravano la nota di cui al punto precedente trasmettendo la relativa documentazione anche alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Premesso altresì che:

- ai sensi dell’art. 4 della L.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n. 4, *“Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra”*;
- la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6 comma 1bis L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i *“piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”*;

atteso che:

- ai sensi dell’art. 17 (Integrazione tra valutazioni ambientali) comma 1 della LR 44/2012 e ss.mm. *“La valutazione di incidenza è effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma” e comma 3 “Il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall’autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all’articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza”;*

si procede pertanto in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, redatta per quanto concerne la valutazione di incidenza secondo l’allegato G al DPR 357/97 e s.m.i., ad illustrare le risultanze dell’istruttoria di competenza regionale di cui l’Autorità competente dovrà tener conto nel proprio provvedimento.

Descrizione degli interventi

In base a quanto contenuto nella documentazione agli atti, con particolare riferimento all'elab. "Relazione tecnica. Valutazione di Incidenza Ambientale" – All. E", prot. 13765/2019, la presente proposta d'intervento attiene alla riproposizione di un Piano di lottizzazione (d'ora in poi PdL) già approvato nel 2002 e convenzionato nel 2005 "per decorrenza dei "termini di efficacia" della Convenzione ed in mancanza della esecuzione delle OO. UU. Primaria".

Nello specifico, si riporta di seguito quanto descritto nel suddetto elaborato, pag.ne 15-20, circa l'intervento proposto:

"4.0 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Premesso che:

- con Deliberazione di C.C. n°9 del 03/01/2002 veniva approvato il Piano di Lottizzazione in zona D1-P.I.P. del P.R.G. adeguato alla L.R. 56/80, comparti L-K;
- in data 07/03/2005 veniva stipulata Convenzione Urbanistica tra i proponenti il suddetto Piano di Lottizzazione ed il Comune di Altamura, a rogito Notaio Patrizia Speranza Rep. N° 58309, Raccolta n°13135, registrato a Gioia del Colle il 14/03/2005 al n°988, serie 1;
- con Determinazione n°1777 del 31/12/2007, il Dirigente del settore LL.PP. Ing. Sabino Tattoli, autorizzava i lottizzanti ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria secondo il progetto redatto dagli Ingegneri Pietro Dipalo e Biagio Laurieri;
- tali lavori non hanno mai avuto inizio;
- allo stato attuale risultano però regolarmente edificati due lotti:
- il lotto T1/A della Patella s.r.l., in Catasto al FM 156, part.IIa 786, (SUAP-PdC-692/2004 e successiva Variante SUAP-PdC-149/2007);
- il lotto T5 della Edil Utensili s.r.l., in Catasto al FM 156, part.IIa 725, (con Provvedimento Autorizzativo Unico n°101 del 01/09/2011 Prot. n°1196141 e relativo SUAP-PdC-2703/2011);
ambidue rilasciati con procedura eccezionale motivata da particolari esigenze rappresentate dai richiedenti e condizionati all'impegno assunto dalle due società alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;
- in data 05/03/2018 i lottizzanti inviavano al Comune di Altamura richiesta di rinnovo della Convenzione urbanistica, protocollata al n°16621, il cui termine di efficacia era in scadenza il 06/03/2018, avendo gli stessi in data 30/01/2015 comunicato di volersi avvalere della proroga di anni tre, ai sensi dell'art.30, comma bis della Legge 9 agosto 2013 n°98 di conversione del D.Lgs. n°69 del 21/06/2012 ("Decreto del Fare");
- in data 11/09/2018 il responsabile del Servizio Urbanistica, Arch. Maria Cornacchia, comunicava ai lottizzanti che essendo decorsi i termini di validità della stessa, sarebbe stato necessario "sottoscrivere nuova convenzione verificando preliminarmente il permanere dell'interesse pubblico e/o la pubblica utilità di quanto previsto dal piano di lottizzazione anche in considerazione dei subentrati piani sovraordinati." In particolare nella suddetta comunicazione, registrata al Prot. n° 0065763 del 18/09/2018, si evidenziava che "con Delibera n. 176 del 16-02-2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23-05-2015 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), sovraordinato al P.R.G., che all'art. 106 delle N.T.A. sancisce che decorso il termine di efficacia dei piani attuativi gli stessi devono acquisire parere di compatibilità paesaggistica a norma dell'art. 96 delle stesse N.T.A. e gli interventi da essi previsti saranno autorizzati a norma del PPTR".

Tutto ciò premesso il presente Piano di Lottizzazione convenzionata, viene riproposto esclusivamente perché il termine di validità della Convenzione del 07/03/2005 è trascorso, in assenza di esecuzione delle opere di urbanizzazione.

L'area, come già detto innanzi, ricade in zona industriale-artigianale D1 del vigente P.R.G. adeguato alla L.R. 56/80 e la sua utilizzazione edilizia è subordinata (art.18 N.T.A.) alla redazione di strumenti urbanistici di esecuzione.

Trattasi di Piano esecutivo predisposto alla realizzazione di opifici industriali-artigianali, alla conferma dell'impianto stradale e alla quantificazione ed individuazione delle superfici a standard confermate nella

dotazione prevista dal D.M. 1444/68 oltre che dallo stesso P.R.G. Il P.d.L., che qui si ripropone per la preliminare verifica del permanere dell'interesse pubblico nonché per il rinnovo della Convenzione decaduta, si riferisce alla lottizzazione a scopo edilizio di terreni in Altamura alla Contrada Pacciarella, nell'area compresa tra via Gravina a Sud, via dell'Uva Spina a Nord, la lottizzazione realizzata in zona C3 Pacciarella ad est e l'insediamento industriale esistente ad Ovest.

Più precisamente l'area interessata dal presente P.d.L. corrisponde ai comparti L-K individuati nella Tav. 7C del P.R.G. adeguato alla L.R. 56/80, relativo alla zona industriale artigianale D1.

Ricalca il P.d.L. già approvato dal C.C. in data 03/01/2002 con Delibera Consiliare n°9, adeguandosi alle norme intervenute a tutt'oggi e dettagliatamente descritte ed analizzate nella Relazione Tecnica di progetto.

La viabilità di progetto del P.d.L. è costituita da due traverse di via Gravina e da una parallela a quest'ultima a Nord che ricalca il tracciato della vecchia strada provinciale per Gravina, attualmente via dell'Uva Spina – via del Cardoncello.

Le aree cedute al Comune di Altamura sono distribuite lungo l'asse di via Gravina, per una profondità di ml. 20 e destinate ad aree a parcheggio ed aree attrezzate a verde, e lungo via dell'Uva Spina per l'intero spessore del tratto confinante con il complesso residenziale adiacente, anche qui destinate a parcheggio ed a verde attrezzato.

L'originario P.d.L. prevedeva tipologie edilizie con precise disposizioni plano-volumetriche, formali e costruttive. Omissis.

Nella fattispecie si è preferito individuare, per ogni lotto fondiario, il limite di massimo ingombro plano-altimetrico entro e fuori terra dell'edificio realizzabile anche se, la sua esecuzione, così, rimane assoggettata a richiesta di P.d.C. Le due già realizzate nei lotti T1 e T7 hanno, invece, adottato uno schema tipologico libero.

Sul piano più strettamente funzionale l'impianto urbanistico confermato dal P.d.L. in oggetto prevede:

- a) l'accorpamento delle aree destinate a soddisfare l'intero fabbisogno di aree a standard, ubicate lungo via Gravina e lungo la vecchia provinciale per Gravina;
- b) il rispetto dell'impianto stradale esistente, con l'allargamento della vecchia provinciale per Gravina a ml. 16.00, e la realizzazione di due strade, una in corrispondenza dell'esistente via del Mandorlo, per una larghezza di ml. 14.00 e l'altra, a quest'ultima parallela, in adiacenza alla recinzione esistente a Ovest di ml. 13.00;
- c) 15 lotti fondiari su cui insistono altrettante tipologie di cui risultano realizzati il T1 della R.M. Immobiliare s.r.l. (già Patella s.r.l.) (F.M.156 Part.IIa 786) ed il T7 della Edil Utensili s.r.l. (F.M.156 Part.IIa 728).

Omissis.

6.2 Dimensioni e perdita di superficie di habitat

Per la realizzazione degli opifici previsti dal Piano di Lottizzazione, la dimensione dell'intervento, intesa come trasformazione dell'area sarà la seguente:

- superficie coperta complessiva mq. 24.540,30

a fronte di una superficie fondiaria complessiva di mq. 40.900,50 e di una superficie territoriale di mq. 54.894,80.

La superficie a verde attrezzato derivante dall'applicazione degli standards urbanistici risulta di mq. 5.489,48, quella effettivamente assicurata è di mq. 5.492,30."

Descrizione del sito di intervento

L'area d'intervento è ubicata nel Comune di Altamura, in contrada Pacciarella, a ovest del centro abitato, delimitata da via Gravina a Sud, da via dell'Uva Spina a Nord, dalla lottizzazione realizzata "Pacciarella" a est e infine dall'insediamento industriale ad Ovest. La stessa è identificata al foglio di mappa 156 particelle nn. 789, 795, 797, 798, 791, 792, 799, 800, 783, 784, 787, 788, 730, 729, 728, 786, 790, 796, 785, 733, 737, 738, 724, 727, 793, 794, 801, 802.

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii., in corrispondenza del sito di intervento si rileva la presenza di:

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Murgia alta”)

Ambito di paesaggio: *Alta murgia*;

Figure territoriali: *Altopiano murgiano*.

Le medesime superfici ricadono nel perimetro della **ZSC/ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007**. Secondo il relativo formulario standard¹, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui all’art. 4 della Direttiva Uccelli e all’Allegato II della Direttiva Habitat, il Sito RN2000 è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat: 6210 “*Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)*”, 6220 “*Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea*”, 8210 “*Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica*”, 8310 “*Grotte non ancora sfruttate a livello turistico*” e 9250 “*Querceti a Quercus trojana*”.

PRESO ATTO che:

sulla scorta della documentazione agli atti, emerge che in corrispondenza dell’area oggetto del presente PdL, risultano essere stati espressi i seguenti **pareri di valutazione di incidenza favorevoli con prescrizioni**:

1. Determina Dirigenziale N. 321 del 19/01/2014 del Servizio Ambiente, Protezione civile e Polizia Provinciale dell’allora Provincia di Bari rilasciata per il progetto di costruzione di un parcheggio e cambio di destinazione d’uso di un immobile su istanza del sig. Patella Nicola e riferita alle p.lle 730 e 944 (già 786) del foglio di mappa n. 156;
2. Determina Dirigenziale N. 4522 del 09/08/2018 del Servizio Edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell’ambiente della Città Metropolitana di Bari rilasciata per il progetto di riutilizzo rocce da scavo ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 120 del 13.06.2017 su istanza del sig. Lucariello Rinaldo per SE.GE.CO srl. e riferita alle p.lle nn. 724, 785, 784, 783, 788, 787, 737, 733, 791, 792, 789, 790, 799, 800, 795, 798, 796, 797, 793, del Foglio di Mappa n. 156.

RILEVATO che:

- il parere prot. n. 967 del 15-02-2006 rilasciato dal Settore Ecologia della Regione Puglia, relativo al “*progetto per la realizzazione di un piano di lottizzazione in zona D1 – PIP del PRG adeguato*” su istanza della SILCO srl et al. ed allegato dai proponenti alla documentazione agli atti al fine di attestare l’avvenuto espletamento della valutazione di incidenza per il PdL originariamente proposto appare non pertinente al caso specifico in quanto le particelle catastali individuate nel suddetto parere, segnatamente le nn. 51, 141 e 142, afferiscono ad altro foglio di mappa, segnatamente il n. 155.

EVIDENZIATO che:

- le verifiche di rito condotte in ambiente GIS in dotazione al Servizio, con particolare riferimento all’analisi diacronica delle ortofoto disponibili ed alla visione degli strati informativi di cui alla DGR 2442/2018² “*Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia*”, sono tali da escludere la presenza di habitat;
- il contesto d’intervento è infatti caratterizzato dalla presenza di opifici e le superfici oggetto d’intervento sono occupate da vegetazione incolta.

CONSIDERATO che:

- in corrispondenza delle superfici interessate dal piano di lottizzazione non si riscontrano pertanto specie vegetali di interesse comunitario, elencate nell’Allegato I della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, di cui al formulario standard relativo alla ZSC/ZPS in esame, così come è possibile escludere la stabile presenza

¹ ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf

² <https://www.paesaggiopuglia.it/notizie/345-rete-natura-2000-individuazione-di-habitat-e-specie-vegetali-e-animali-di-interesse-comunitario-nella-regione-puglia.html>

delle specie animali di cui all'Allegato II della medesima Direttiva elencate nella scheda di riferimento della ZSC/ZPS;

- in base agli obiettivi di conservazione della ZSC/ZPS "Murgia Alta", sulla scorta della collocazione del piano proposto nel contesto del sito RN2000 ed in assenza di effetti cumulativi con altri piani o progetti, è possibile escludere il verificarsi di incidenze negative dirette, indirette e cumulative generate dalla realizzazione del piano stesso;

Pertanto, esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC/ZPS "Murgia Alta", cod. IT9120007, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole di valutazione di incidenza, a condizione che:

1. in fase di cantiere si adottino tutte le misure necessarie al contenimento di polveri e rumori;
2. sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della Legge Regionale n. 15/2006;
3. si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse e di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo;
4. per le aree a verde, sia prevista la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive autoctone, idonee all'alimentazione dell'avifauna frugivora (sorbo domestico, corbezzolo, olivo, fillirea, alloro, rosa canina, biancospino ecc.), in modo da garantire la presenza di corridoi ecologici di connessione periurbana;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e VINCA

DETERMINA

- **di esprimere parere di valutazione di incidenza favorevole** per il PdL sito alla Località Parchi Calia - Via Gravina in zona industriale - artigianale D/1 comparti k-l sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS da parte del Comune di Altamura su istanza della Soc. S.I.L.CO. srl et al., per le valutazioni, verifiche e prescrizioni espresse in narrativa che s'intendono qui integralmente richiamate;
- di dichiarare che il presente provvedimento è **immediatamente esecutivo**;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di

incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 così come modificata ed integrata dalla DGR 1362 del 24 luglio 2018 e smi;

- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al RUP del Comune di Altamura, Dott. Falcicchio Giuseppe;
 - di trasmettere il presente provvedimento allo studio tecnico incaricato, ed, ai fini dell'esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità), ed all'Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestale di Bari);
 - di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
 - di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)